

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Ordinanza ministeriale sul calendario delle festività e degli esami per l'a.s. 2018/2019.**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e, in particolare, l’art. 74, commi 2 e 5 e l’art.184, commi 2 e 3;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’art. 138, comma 1, lettera d);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente a oggetto “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;

**VISTO** il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti*”, registrato alla Corte dei Conti il 5 maggio 2015, al n. 1833;

**VISTA** l’ordinanza ministeriale prot. 533 dell’1 agosto 2017, recante “*Calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2017/2018*”;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)*” e, in particolare, gli articoli 8, 17 e 18 disciplinanti lo svolgimento e gli esiti dell’esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione;

**VISTO** il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, gli articoli 7, 13 e 19, riguardanti le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, che prevedono che la partecipazione alle suddette prove costituisce requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e per gli studenti dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, riguardante le modalità di articolazione e svolgimento delle prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e, in particolare, l’articolo 5 che stabilisce che l’esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento e l’articolo 17 secondo il quale, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 262, sono definite le modalità di ammissione all’esame di Stato conclusivo dei percorsi di

## *A. Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale;

**PRESO ATTO** che il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dall'articolo 17 del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, non è stato emanato;

**VISTO** il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 1, comma 24, contenente disposizioni sulle celebrazioni nazionali e le festività, riguardanti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;

**RITENUTO** opportuno rendere noto con presente ordinanza il periodo di svolgimento delle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI per le classi terze della scuola secondaria di primo grado e per l'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, in quanto le stesse costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

**RITENUTO** che, ferma restando la delega alle regioni per la determinazione del calendario scolastico, è propria del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza relativa:

- alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, dell'arco temporale di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

**CONSIDERATO** che le disposizioni sulle celebrazioni nazionali e le festività, di cui al citato articolo 1, comma 24, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**ATTESO** che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è stato emanato;

**RITENUTO** che, fino all'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all'articolo 1, comma 24, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

**RITENUTO** che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non debba esprimere il parere obbligatorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999, in quanto la determinazione del calendario delle festività e degli esami non attiene all'organizzazione generale dell'istruzione di cui al predetto articolo, poiché non incide sugli ordinamenti bensì definisce la scansione temporale delle prove d'esame,

**ORDINA**

**Articolo 1**

***Calendario dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione***

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2018/2019, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2019, secondo i calendari definiti dalle commissioni d'esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

**Articolo 2**

***Calendario dell'esame di Stato conclusivo  
dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado***

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019 - ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi - ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 19 giugno 2019, alle ore 8:30.
2. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 3 luglio 2019, alle ore 8:30.

**Articolo 3**

***Calendario dell'esame di Stato conclusivo  
del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello***

1. L'esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2019, è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato entro il 30 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. A tal fine, la comunicazione di attivazione della sessione straordinaria è trasmessa all'Ufficio scolastico regionale competente.

**Articolo 4**

***Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI***

1. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, previste dagli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si svolgono per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e per gli studenti dell'ultimo anno dei percorsi di

# *A. Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

istruzione delle scuola secondaria di secondo grado, nel periodo compreso tra l'1 e il 18 aprile 2019, secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica.

2. La partecipazione alle prove di cui al comma 1, costituisce requisito di ammissione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione.

## **Articolo 5** ***Calendario delle festività***

1. Il calendario delle festività relativo all'anno scolastico 2018/2019 è il seguente:

tutte le domeniche;  
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;  
il 25 dicembre, Natale;  
il 26 dicembre;  
il 1° gennaio, Capodanno;  
il 6 gennaio, Epifania;  
il giorno di lunedì dopo Pasqua;  
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  
il 1° maggio, festa del lavoro;  
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;  
la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO  
Marco Bussetti

